

Superbonus 110% e bonus “minori”: arriva il decreto del MiTE sui massimali di spesa

Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Firmato dal Ministro della Transizione Ecologica il decreto che fissa i tetti massimi di spesa per il superbonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all'ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate. A differenza della prime bozze circolate, il testo definitivo del decreto stabilisce che i massimali non comprendono l'IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezziari della casa editrice DEL.

Pronto il decreto del Ministro della Transizione Ecologica che definisce i **costi massimi specifici agevolabili**, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'**asseverazione** della congruità per il **superbonus 110%** e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica agevolati ammessi all'ecobonus “ordinario”, al **bonus casa 50%** e al bonus facciate.

Con il provvedimento, approvato in attuazione della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), vengono aggiornati i massimali individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020, **umentandoli almeno del 20%** in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell'inflazione.

A differenza della prime bozze circolate, il testo definitivo del decreto stabilisce che i massimali **non comprendono l'IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.**

Tipologia interventi

I nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:

- interventi di **riqualificazione energetica**;
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: **isolamento pavimenti**;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di **infissi**;
- installazione di **systemi di schermatura solari** e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
- impianti di riscaldamento con **caldaie** ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con **micro-cogeneratori**;
- impianti con pompe di calore;

- impianti con **sistemi ibridi**;
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
- installazione di tecnologie di **building automation**;
- impianto fotovoltaico;
- sistema di accumulo dell'energia elettrica;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Come precedentemente accennato, nella versione finale del decreto, viene precisato che i **costi** indicati **non sono comprensivi** dei costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell'IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi.

Massimali di spesa

Il nuovo prezzario è valido ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di efficienza energetica ammissibili al superbonus 110% e, nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, all'ecobonus "ordinario", al bonus casa 50% e al bonus facciate.

Per tutti i **costi non previsti** nel decreto si farà riferimento ai **prezzari** predisposti dalle **Regioni** e dalle **Province autonome** o ai **listini delle CCIAA** competenti o ai prezzari della casa editrice DEL.

Per tutti gli interventi, l'asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta dal **tecnico abilitato** sulla base dei costi massimi specifici.

Qualora i costi specifici per tipologia di intervento sostenuti siano maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

Aggiornamento

I massimali saranno aggiornati **entro il 1° febbraio 2023** e successivamente ogni anno in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio e dei costi di mercato.

Entrata in vigore

Il decreto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.